

Corte Suprema di cassazione, sezioni unite civili -

Sentenza 5 maggio 1949, n. 1131

Pres. Ferrara; Est. Gionta; P.M. Macaluso (concl. conf.);

Casetti (Avv. Ughetto) – Cecchi (avv. Magno)

(*Omissis*). — Il resistente ha opposto che il richiamo all'art. 111 non ha valore, perché la relativa disposizione è di per sé obbligatoria, ma è esclusivamente una norma generale, che deve essere tradotta in legge.

Considera la Corte suprema che l'interpretazione della ricorrente dell'articolo su indicato corrisponde a esattezza, per quanto l'ambiguità del dettato della norma possa anche spiegare l'interpretazione limitativa, nel senso che tanto le sentenze quanto i provvedimenti contro i quali è ammesso il ricorso per violazione di legge dovessero essere attinenti alla libertà personale. Da esame più approfondito si rileva, però, che i termini «sentenze» e «provvedimenti» sono nettamente distinti, e che il complemento sulla «libertà personale» si ricollega solo con i «provvedimenti». Ciò si ricava sia dalla ripetizione della preposizione «contro» dinanzi a ciascuno dei due sostantivi, sia dal fatto che la concisa redazione della formula definitiva della nonna è il risultato della fusione di due distinti capoversi, nel primo dei quali erano espressamente nominate le sentenze e nel secondo i provvedimenti sulla libertà personale.

Si può aggiungere che il risultato dell'esame dell'articolo, fatto con riferimento a tutto il contenuto del titolo IV della Costituzione, conferma la volontà del legislatore di subordinare l'operato di ogni giudice al controllo di legittimità della Cassazione, nell'intento di perfezionare la già intrapresa opera di unificazione organica giurisdizionale, non completata per l'ostacolo

frapposto dalle limitazioni contenute in talune leggi speciali, che precludevano in linea generale il sindacato sulle violazioni di legge di pronunce delle giurisdizioni speciali. Non si può infine ritenere che la sorte delle giurisdizioni speciali non penali sia stata riservata alla revisione, alla quale si deve procedere entro cinque anni, degli organi speciali di giurisdizione (disposizione transitoria VI), salvo quelli espressamente eccettuati. Ciò specialmente per la considerazione che la riserva non riguarda i mezzi e i motivi di impugnazione.

Accertata la estensibilità del sindacato si deve ricercare se esso sia di immediata attuazione.

È noto che le disposizioni della Costituzione sono state distinte in « direttive o programmatiche » le quali hanno bisogno di ulteriore manifestazione legislativa ordinaria per acquistare efficacia; altre sono bensì « precettive-costitutive » ma ad applicazione differita; altre, infine, contengono norme capaci di immediata applicazione, perché non hanno bisogno di altro per obbligare all'osservanza. In quest'ultima categoria — fatta eccezione per la riserva riguardante i tribunali militari in tempo di guerra — va compresa la disposizione dell'articolo 111, comma secondo, a cagione del comando perentorio che vi si contiene, del precetto di competenza, del manifesto rigore, immediatezza e certezza di effetti, con cui il potere costituente è intervenuto nella costituzione dell'ordinamento giurisdizionale, perché in realtà non si vede quale altro provvedimento o organo debba intervenire per giungere alla realizzazione della più ampia tutela giurisdizionale.

La norma, dunque, risulta di piena attualità alla data di entrata in vigore della Costituzione al 1° gennaio 1948. Il conflitto, che si determinava con l'art. 13 del decreto legislativo 425 del 1946, non può che risolversi con il principio dell'abrogazione di cui all'art. 15 delle preleggi, che deve trovare applicazione, anche quando il conflitto stesso sorge in confronto della legge

costituzionale sovrastante altre nella gerarchia delle fonti normative, la quale non contenga apposita disposizione transitoria. **L'impossibilità di logica coesistenza fra le due norme suindicate è innegabile, in quanto esse limitano diversamente i motivi di impugnazione in Cassazione; onde l'art. 13 surripetuto è da ritenersi abrogato dalla disposizione costituzionale del 1948. — (*Omissis*).**